



UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO GIULIANOVA

Lungomare Spalato n. 1 64021 – Tel. 085 8004918 E-Mail: ucgiulianova@mit.gov.it Pec: cp-giulianova@pec.mit.gov.it

ORDINANZA 2025

DISPERSIONE CENERI IN MARE NELL'AMBITO DEL CIRCONDARIO MARITTIMO DI GIULIANOVA

Il Tenente di Vascello (CP) Valeria DI MATTIA, Capo del Circondario Marittimo e Comandante del porto di Giulianova:

VISTA: la Legge 30 marzo 2001 n. 130, "Disposizioni in materia di cremazione e dispersioni delle ceneri";

VISTA: la Legge Regionale 10 agosto 2012, n. 41 "Disciplina in materia funeraria e di polizia mortuaria";

RITENUTO: necessario disciplinare le modalità di dispersione delle ceneri funebri in mare all'interno del Circondario Marittimo di Giulianova, specificatamente per i profili connessi alla sicurezza della navigazione;

VISTI: gli articoli 17, 30 e 81 del Codice della Navigazione e l'articolo 59 del relativo Regolamento di esecuzione (Parte Marittima);

VISTI: gli atti d'ufficio;

RENDENOTO

che è consentita la dispersione di ceneri funebri in mare nelle acque del Circondario Marittimo di Giulianova, previa acquisizione dell'autorizzazione rilasciata dall'Ufficio di Stato Civile del Comune di decesso e secondo le modalità di seguito indicate.

ORDINA

Articolo 1

Tempi e modalità di dispersione

È vietata la dispersione di ceneri funebri in assenza della prescritta autorizzazione di cui al "RENDENOTO" la quale costituisce presupposto di legge per lo svolgimento di tale pratica.

La dispersione delle ceneri nelle acque del Circondario Marittimo di Giulianova è consentita dall'alba al tramonto:

- nel periodo compreso tra il 1 maggio e il 30 settembre ad una distanza non inferiore a 2 (due) miglia dalla costa;
- nel periodo compreso tra il 1 ottobre e il 30 aprile ad una distanza non inferiore a 0,5 miglia dalla costa.

È fatto permanente divieto di disperdere le ceneri:

- ad una distanza inferiore a 0,5 miglia da impianti da pesca, dalle unità da pesca, commerciali ovvero da diporto;
- ad una distanza inferiore a 0,5 miglia dagli specchi acquei già oggetto di interdizione alla navigazione in forza di altri provvedimenti ordinativi.

Articolo 2

Obbligo di comunicazione

È fatto obbligo di comunicare preventivamente a questo Ufficio Circondariale Marittimo la data e l'ora previste per la dispersione delle ceneri, allegandovi:

- dichiarazioni di presa visione della presente Ordinanza;
- copia dell'autorizzazione alla dispersione delle ceneri in mare rilasciata dall'Ufficio di Stato Civile del Comune di decesso;
- copia dei documenti del mezzo nautico che si intende utilizzare e copia della patente nautica che abilita alla conduzione dello stesso (qualora prevista).

Nel giorno designato, dovrà essere comunicato alla Sala Operativa di questo Comando (via filo o via VHF Canale 16), l'inizio e la fine delle operazioni di cui trattasi.

Articolo 3

Disposizioni finali e pubblicità

I contravventori alla presente Ordinanza qualora il fatto non costituisca diversa fattispecie o reato saranno perseguiti:

- a) se alla condotta di un'unità da diporto, per l'illecito amministrativo di cui all'articolo 53 – 3° comma del D.L.gs 18 luglio 2005 nr 171;
- b) negli altri casi, autonomamente o in eventuale concorso con altre fattispecie, per il reato contravvenzionale di cui all'articolo 1231 del Codice della navigazione;
- c) ai sensi dell'articolo 1164 del Codice della navigazione;
- d) ai sensi dell'articolo 650 del Codice Penale.

È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservare e far osservare la presente Ordinanza, che sarà pubblicata all'albo di questo Ufficio. La sua diffusione sarà altresì assicurata mediante trasmissione ai Comuni ed alle Amministrazioni interessate ed inserimento nel sito web di questo Comando nella sezione "Ordinanze".

IL COMANDANTE
T.V. (CP) Valeria DI MATTIA